

15982-18



M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

ESENTE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
Dott. STEFANO OLIVIERI - Rel. Consigliere -
Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -
Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere -
Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

REVOCATORIA
ORDINARIA

Ud. 20/03/2018 - CC

R.G.N. 26080/2017

Manfredi
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 26080/2017 R.G., sollevato dal Tribunale di Trieste con ordinanza del 27/10/2017 nel procedimento vertente tra FADALTI SPA IN LIQUIDAZIONE E AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, contro EMANUELA e MARCO, ed iscritto al n. 1135/2017 R.G. di quell'Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/03/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, che chiede che codesta Suprema Corte voglia, in accoglimento del regolamento di competenza di ufficio, affermare la competenza del Tribunale di Pordenone, assumendo i provvedimenti di cui all'art. 49 comma 2 c.p.c..



IL COLLEGIO

Premesso che :

- in relazione alla domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da FADALTI s.p.a. in Lca nei confronti di Emanuela Fadalti e Marco () volta a dichiarare la inefficacia nei confronti della società - che vantava un credito nei confronti dell'ex amministratrice derivante da azione di responsabilità ex art. 2394 bis c.c.- del contratto di donazione in data 22.2.2010 con il quale la Fadalti aveva trasferito al () la proprietà di alcuni immobili, il Tribunale Ordinario di Trieste -sezione specializzata in materia di imprese ha sollevato, con ordinanza in data 27.10.2017, conflitto negativo di competenza con il Tribunale Ordinario di Pordenone, presso il quale la causa era stata originariamente introdotta, che aveva accolto la eccezione proposta dalla convenuta Fadalti e dichiarato con ordinanza del 10.1.2017 la propria incompetenza per materia
- Il Giudice triestino deduce che il nesso di connessione tra cause, previsto dall'art. 3, comma 3, del Dlgs 27 giugno 2003 n. 168, che legittima la "vis attractiva" alla competenza "*ratione materiae*" attribuita al Tribunale presso il quale è istituita la sezione specializzata in materia di impresa, è soltanto quello determinato dalla connessione "*forte*" (artt. 31-36 c.p.c.), diversamente venendo snaturata la ratio legis intesa a concentrare nella sezione specializzata le sole cause effettivamente inerenti al diritto societario, mentre laddove il Legislatore ha inteso prevedere un collegamento per connessione "*debole*" -anche impropria- lo ha stabilito espressamente (art. 134 Dlgs n. 30/2005); individua la competenza del Giudice del Tribunale di Pordenone nella "*materia fallimentare*" della controversia promossa dal commissario straordinario, nominato ai sensi del Dlgs n. 270/1999, assumendo che tra le azioni derivanti dalla dichiarazione di fallimento (cui è assimilato il decreto di collocamento in



amministrazione straordinaria) ex art. 24 L.F. deve ritenersi ricompresa anche l'azione revocatoria ordinaria in quanto volta ad assumere funzione prevalentemente recuperatoria, essendo diretta alla ricostituzione del patrimonio del fallito, e quindi soggetta ai principi della unitarietà dell'esecuzione concorsuale e della "*par condicio creditorum*"

- le parti del giudizio non hanno svolto difese
- il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo affermarsi la competenza del Tribunale Ordinario di Pordenone, sul presupposto della insussistenza di una connessione "forte" tra azione di responsabilità verso organo amministrativo societario ed "*actio pauliana*"

Ritenuto :

- che la questione di competenza è stata ritualmente prospettata dal Giudice alle parti nel termine previsto dall'art. 38 c.p.c. (cfr. Corte cass. Sez. 6 - 3, *Ordinanza n. 16143 del 30/07/2015*)

- che dalla ordinanza che solleva il conflitto emerge, da un lato, la contestazione del criterio della connessione di cui all'art. 3, comma 3, del Dlgs n. 168/2003 sul quale si fonda la declinatoria di competenza del Giudice di Pordenone e, dall'altro, la indicazione della attribuzione della competenza "*funzionale*" al Tribunale di Pordenone, in relazione alla materia fallimentare della controversia devoluta a quel Giudice ai sensi degli artt. 3 e 13 Dlgs 8.7.1999 n. 270, essendo stata proposta -avanti il Tribunale di Pordenone- azione revocatoria ordinaria da FADALTI s.p.a. "*in liquidazione in amministrazione straordinaria*", dunque in relazione alle disposizioni di cui all'art. 49 del Dlgs n. 270/1999 citato che rinvia -per quanto interessa nel caso di specie- all'art. 66 della Legge Fallimentare, attribuendo la relativa legittimazione attiva al commissario straordinario

- che la contestazione concernente la errata applicazione della disposizione dell'art. 3, comma 3, Dlgs n. 168/2003 -introdotto dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27- per cui "*Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che*



presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2", deve ritenersi corretta, atteso che la "ratio legis" volta ad assicurare la specializzazione del Giudice ed una concentrazione delle cause -in considerazione della specifica materia trattata- presso un medesimo Ufficio così da consentire una trattazione dedicata e quindi una auspicata più rapida definizione delle controversie, verrebbe ad essere pregiudicata dalla generalizzata estensione al Tribunale delle imprese dell'istituto della "connessione" -e della modifica della competenza per connessione- così come disciplinato dalle norme processuali del codice di procedura civile, dovendo al contrario fornirsi una interpretazione restrittiva della norma speciale in esame, intesa a circoscrivere il cumulo di domande nella stessa causa, alle sole ipotesi di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), rimanendo sottratta all'ambito della norma dell'art. 3, comma 3, Dlgs n. 168/2003, tanto la connessione propria "debole" per titolo od oggetto ex art. 33 c.p.c., nella specie neppure ricorrente (diversi essendo le "causae petendi" ed i "petita" dell'azione di responsabilità dell'ex amministratore della società e di risarcimento danni e della azione revocatoria), quanto la connessione cd. "impropria" o per mero cumulo oggettivo di domande diverse proposte nei confronti della stessa parte

- che l'argomento speso nella ordinanza che solleva il conflitto per radicare la competenza funzionale ed inderogabile avanti il Tribunale di Pordenone fa perno interamente sull'art. 24 Legge Fallimentare, che trova il suo omologo nella procedura di amministrazione straordinaria nell'art. 13 del Dlgs n. 270/1999 secondo cui *"Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni **che ne derivano**, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza"*. Orbene la nozione di "derivazione" espressa dalle norme indicate -tradizionalmente oggetto di indagine nell'ambito della procedura fallimentare- trova compendio nella massima secondo cui *"sono devolute alla competenza assoluta ed inderogabile del Tribunale*



*fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge fall., non soltanto le controversie che traggano origine e fondamento dal fallimento - con eccezione delle azioni reali immobiliari [limitazione venuta meno con la riforma dell'art. 24 LF disposta dall'art. 21 del Dlgs 9.1.2006 n. 5, che non ha investito, tuttavia, anche il corrispondente art. 13 del Dlgs n. 270/1999]- ma anche quelle destinate, comunque, ad incidere sulla procedura concorsuale, tali da doversi dirimere necessariamente in seno alla procedura stessa, onde assicurarne l'unità e garantire la "par condicio creditorum"..." (cfr. Corte cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16183 del 21/12/2001; id. Sez. 1, Ordinanza n. 13496 del 20/07/2004). E tale "incidenza", rilevante sulla procedura concorsuale, è stata meglio specificata nel senso che deve essere ravvisata la competenza del tribunale fallimentare "ogni qual volta l'accertamento di un credito "verso" il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa" (cfr. Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20350 del 21/10/2005, secondo cui "con riferimento alla controversia instaurata dal locatore, nei confronti della curatela del fallimento del conduttore, per denunciare l'inadempimento di detta curatela (e del corrispondente commissario nel caso dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria) subentrata nel rapporto locatizio ed ottenere la risoluzione del rapporto, nonché **la condanna della convenuta al risarcimento dei danni**, la competenza funzionale e inderogabile del tribunale fallimentare deve essere affermata limitatamente alla domanda risarcitoria, **che ha ad oggetto un credito verso la massa**, mentre la domanda principale di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento resta disciplinata dalle ordinarie regole di competenza, in quanto esula dalle previsioni della cosiddetta L. Fall., art. 24 e non è soggetta alla vis attrattiva della competenza sulla domanda accessoria, con la conseguenza che deve essere proposta dinanzi al tribunale del luogo in cui si trovi l'immobile locato"; id. Sez. 3, Sentenza n. 8972 del 19/04/2011), ovvero ancora nel caso in cui "il debitore sia un imprenditore commerciale **e l'atto di disposizione da lui compiuto ne abbia causato (o aggravato) l'insolvenza**, onde ne è seguita la dichiarazione di fallimento," atteso che in tal caso "il pregiudizio che*



giustifica l'esercizio dell'azione revocatoria si riflette necessariamente sulla posizione dell'intera massa dei creditori, le cui ragioni devono essere soddisfatte secondo le regole del concorso." (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 29420 del 17/12/2008).

Osserva il Collegio che la peculiarità della "revocatoria ordinaria" ex art. 66 e 67 LF concerne per l'appunto atti dispositivi del proprio patrimonio compiuti dallo stesso debitore successivamente dichiarato fallito, mentre nel caso di specie la azione revocatoria si riferisce ad atti dispositivi (donazione) compiuti da un soggetto terzo (Emanuela Fadalti) in relazione a beni propri, nei confronti del quale la società in amministrazione straordinaria vanta un credito -tuttora oggetto di accertamento giudiziale- per risarcimento danni imputati a responsabilità dell'ex amministratrice, dunque un credito insorto per fatti commessi anteriormente alla dichiarazione di insolvenza della società, e perciò "rinvenuto nel patrimonio" della società collocata in amministrazione straordinaria. Nella specie, pertanto, non si verifica quella finalità "recuperatoria" del bene oggetto dell'atto dispositivo revocato, a vantaggio della massa dei creditori, che la giurisprudenza ha ravvisato nelle azioni revocatorie di cui agli artt. 66 e 67 LF (cfr. Corte cass. Sez. U - , *Ordinanza n. 10233 del 26/04/2017* -in fattispecie che aveva ad oggetto la revocatoria dell'atto ^{di} cessione di quote rappresentanti l'intero capitale sociale della società dichiarata fallita, avendo "il curatore...agito nella qualità di organo della procedura non in sostituzione dei falliti, ma "contro" di essi, al fine di recuperare beni asseritamente costituiti in trust con la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori"-), atteso che l'azione in questione, ove accolta, non produce in relazione ai beni immobili di proprietà della Fadalti e da questa donati al effetti ulteriori o diversi rispetto a quelli propri -inopponibilità relativa- dell'azione ordinaria ex art. 2901 c.c., essendo diretta a ripristinare l'originario assoggettamento dei predetti beni alla garanzia patrimoniale generica prestata dal debitore Fadalti.



Pertanto, esclusa la competenza funzionale inderogabile del Tribunale di Pordenone in ordine alla causa di revocatoria ordinaria ex art. 66 L.F. proposta dal commissario straordinario di FADALTI s.p.a. in amministrazione straordinaria nei confronti di Emanuela Fadalti, e non essendo stati individuati dal Giudice a quo altri criteri di radicamento della competenza "ratione materiae", il conflitto deve essere risolto dichiarando ^{inammissibile} il regolamento di ufficio, *la competenza del Tribunale di Trieste* *Stefano Olivieri*

Dichiara ~~inammissibile~~ ^{P.Q.M. competenza del} ~~l'istanza di regolamento di ufficio~~ proposta dal Tribunale Ordinario di Trieste.

Roma, 20.3 .2018

Il Presidente

(Adelaide Amendola)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 18 GIU. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Isabella Panacchia